




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Divisione Tecnica

Progetto per la fornitura e posa in opera degli arredi per le aule, la biblioteca e gli studi del Nuovo Edificio dei Dipartimenti Biologici nel Campus Universitario di via Orabona a Bari



MAGGIO 2014

G-S 02

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ING. GAETANO RANIERI

PROGETTO

ING. ALESSANDRO ALBORETO
PER. IND. DOMENICO CASSANO
GEOM. ANTONIO COTENA
ING. GIOVANNI FRANCESCO FERRARA MIRENZI

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO	3
ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	3
ART. 4 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLA FORNITURA.....	4
ART. 5 - FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE	5
ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	5
ART. 7 - VARIAZIONI ALLE FORNITURE PROGETTATE	6
ART. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	6
ART. 9 - MODALITÀ DI ESECUZIONE – RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE.....	6
ART. 10 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	7
ART. 11 - MODALITA' DI ESECUZIONE - QUALITÀ DEI MATERIALI	7
ART. 12 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI	7
ART. 13 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA	8
ART. 14 – DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA.....	8
ART. 15 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	8
ART. 16 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI.....	8
ART. 17 - CONSEGNA DELL'APPALTO DI FORNITURA	9
ART. 18 - DOMICILIO LEGALE.....	9
ART. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	9
ART. 20 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI - PENALITÀ PER I RITARDI.....	10
ART. 21 – PAGAMENTI IN ACCONTO	10
ART. 22 – PAGAMENTO A SALDO.....	12
ART. 23 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	12
ART. 24 - GARANZIA.....	13
ART. 25 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'ESECUTORE.....	13
ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI.....	14

ART. 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	16
ART. 28 - DISCIPLINA RESIDUALE.....	16
ART. 29 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.....	16
ART. 30 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.....	17
ART. 31 - NORME TECNICHE.....	19
- NORME DI RIFERIMENTO	19

Art. 1- Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura e installazione di tutti gli arredi, attrezzature, accessori, di cui al comma 2.
2. La fornitura è così individuata:
 - a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: progetto per l'arredi fissi e mobili per aule, biblioteca e studi, presso l'edificio sede dei Nuovi Dipartimenti Biologici nel campus di Via Orabona – Bari.
 - b) descrizione sommaria: la fornitura, come meglio descritta negli elaborati grafici e tecnico-amm.vi, comprende: Sistema di banchi componibili in file dritte con piano di scrittura ribaltabile, scaffalatura compattabile con comando a volantino, sedute poltroncine per aula magna, scrivanie, tavoli per riunioni e per sala lettura, armadi in legno e/o metallo, sedie fisse e su ruote.
 - c) ubicazione: Campus universitario di Via Orabona, 4 – Bari.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare la fornitura di arredi completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, dei quali l'esecutore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. Gli ambienti dovranno essere dotati di arredi, materiali accessori, conformi alla normative vigente ove sono destinati, in conformità alle specifiche destinazioni d'uso e alle attività lavorative. L'entità, la tipologia, la disposizione degli arredi nei vari ambienti sono definite dalle apposite tavole di lay-out di progetto. Il Fornitore s'impegna ad effettuare la fornitura e le installazioni di cui al presente appalto, con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dagli atti di gara. della fornitura è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'esecutore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 65, comma 4:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: _____;
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: _____.

Art. 2- Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo della fornitura e posa in opera degli arredi fissi e mobili per aule, biblioteca e studi, posto a base di gara, ammonta complessivamente a **€ 480.000,00**, oltre I.V.A. 22%.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, primo periodo, del Codice dei contratti. L'importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso determinate mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art.82 comma 1 e 2 lett.b) del codice dei contratti e, in analogia, dell'art. 119 del D.P.R. n.207/2010, mediante "lista delle categorie di lavoro e forniture" previste per l'esecuzione dell'appalto».

3. L'impresa concorrente con la sottoscrizione del presente capitolato dichiara di aver preso visione dello stato dei luoghi, della viabilità di accesso e di tutte le altre circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell'offerta, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura, e di ritenere sia la fornitura realizzabile, anche in riferimento agli elaborati progettuali, sia i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata.
4. In analogia, anche ai sensi dell'articolo 119, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», anche qualora quest'ultima sia stata rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per tutto quanto non diversamente previsto, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario risultanti dalla «lista» in sede di aggiudicazione sono da intendersi come «elenco dei prezzi unitari».
5. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all'articolo 24.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono:
 - a) alla fornitura posta a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, rigo a.1, per l'importo netto determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a).

Art. 4 - Designazione sommaria della fornitura

1. La fornitura di cui al presente capitolato è articolata su cinque piani fuori terra e uno seminterrato, da eseguirsi presso il nuovo edificio sede dei Dipartimenti Biologici, libero da persone e cose, ubicato nel campus universitario di via Orabona n.4 – Bari. **A tal proposito, si specifica che non potranno essere utilizzati gli impianti elevatori esistenti per il trasporto degli arredi previsti nel presente appalto.**
2. Le forniture che formano oggetto dell'appalto possono sommariamente riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal direttore dell'esecuzione del contratto in parola, che sarà individuato, con apposito provvedimento, tra il personale dipendente dell'Università degli Studi di Bari.
 - **Sistema di banchi componibili in file dritte con piano di scrittura ribaltabile.** Vedi descrizione dettagliata negli elaborati di progetto;
 - **Cattedra** avente le stesse caratteristiche tecniche banco studio. Compreso traversa dritta. Vedi descrizione dettagliata negli elaborati di progetto;
 - **Seduta** con scocca in polipropilene versione senza braccioli colore a scelta. Vedi descrizione dettagliata negli elaborati di progetto;
 - **Tavolo per relatori.** Vedi descrizione dettagliata negli elaborati di progetto;
 - **Sedute conferenzieri** girevoli su rotelle, regolabili in altezza mediante dispositivo a gas. Vedi descrizione dettagliata negli elaborati di progetto;
 - **Poltrone per aula magna** con fiancate chiuse, con basi di appoggio a pavimento per ogni singolo posto. Vedi descrizione dettagliata negli elaborati di progetto;

- **Seduta con scocca in polipropilene** versione senza braccioli colore a scelta. Vedi descrizione dettagliata negli elaborati di progetto;
- **Libreria realizzata con pannelli in legno.** Vedi descrizione dettagliata negli elaborati di progetto;
- **Armadi portaoggetti.** Vedi descrizione dettagliata negli elaborati di progetto;
- **Scrivania realizzata in laminato plastico.** Vedi descrizione dettagliata negli elaborati di progetto;
- **scaffalatura compattabile con comando a volantino.** Vedi descrizione dettagliata negli elaborati di progetto;
- **Sedute per sala conferenze del tipo impilabile** con scocca in polipropilene di colore a scelta. Vedi descrizione dettagliata negli elaborati di progetto.

Art. 5 - Forme e principali dimensioni delle opere

1. Le forme, quantità, e le principali dimensioni degli arredi che formano oggetto dell'appalto risultano dalla descrizione e dai disegni contenuti negli elaborati progettuali posti a base di gara, fatto salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dal direttore dell'esecuzione del contratto in parola.
2. Le caratteristiche dimensionali e morfologiche delle componenti degli arredi, oggetto dell'appalto e rappresentati nei disegni di progetto e descritte nell'"*lista delle categorie di lavoro e forniture*"", debbono intendersi come identificative dei singoli componenti e, pertanto, non possono, in fase di fornitura, variare se non per uniformarsi alle forme e dettagli propri della linea di produzione con una tolleranza dimensionale massima del 5%.
3. Eventuali indicazioni di dimensioni, contenute negli elaborati progettuali, debbono intendersi come indicative e, pertanto, è da escludersi ogni riferimento a dimensioni relative a produzioni di serie anche nel caso in cui le stesse coincidano.
4. La Ditta potrà proporre eventuali alternative che comunque non portino pregiudizio alla validità concettuale dell'arredo indicato nei disegni e nelle descrizioni, previa approvazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto in parola;
5. Tutte le forniture devono rispettare le norme vigenti in materia, per le quali dovranno essere rilasciata apposita dichiarazione di conformità dal fabbricante che il prodotto in questione è conforme a tutte le normative di legge in vigore in Europa. E' responsabilità del fabbricante verificare che i prodotti che egli sta mettendo in vendita sono conformi alla legislazione di riferimento o - qualora necessario - di incaricare un organismo notificato di verifica della conformità di procedere con gli opportuni controlli.

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali la fornitura stessa è stata elaborata e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del pro-

getto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Variazioni alle forniture progettate

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e, qualora necessario, preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art.311 del D.P.R.n.207/2010 e s.m.i..
2. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione del contratto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del predetto direttore.
3. La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi previsti dall'art.311 – comma 2, del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i..

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto di forniture per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. l'esecutore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la fornitura, che consentono l'immediata esecuzione del contratto.

Art. 9 - Modalità di esecuzione – responsabilità dell'esecutore

1. Le forniture devono essere eseguite nel rispetto dei patti contrattuali, degli elaborati progettuali e delle norme vigenti e richiamati dagli stessi elaborati, nonché perfettamente funzionanti in ogni sua parte e montati a perfetta regola d'arte, sotto il controllo della Direzione tecnica dell'esecutore e secondo le disposizioni impartite dal direttore dell'esecuzione del contratto della stazione appaltante.
2. L'esecutore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in particolare modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.
3. In analogia a quanto disposto dall'art. 2 del capitolato generale d'appalto (D.M. n.145/2000), l'esecutore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, nel luogo dove ha sede l'ufficio della Direzione dell'esecuzione del contratto.
4. L'esecutore deve altresì indicare al Direttore dell'esecuzione del contratto, quale responsabile dell'esecuzione della fornitura un proprio rappresentante.
5. Compete all'esecutore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione della fornitura nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo Art. 25.
6. Inoltre, con la sottoscrizione del contratto, all'esecutore compete l'onere per il trasporto in loco, il tiro in alto degli arredi, anche mediante l'utilizzo di ponteggi mobili, gru, piattaforme aeree, ecc, per

dare la fornitura in opera a regola d'arte.

Art. 10 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il Capitolato generale d'appalto, per quanto applicabile;
 - b) il presente Capitolato speciale d'appalto;
 - c) tutti gli elaborati grafici e tecnico amm.vi del progetto, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - d) la "lista delle categorie di lavoro e furniture" come definito all'articolo 3 – comma 2, del presente capitolato;
 - f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, e all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - h) le polizze di garanzia di cui all'Art. 19;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., per quanto applicabile;
 - b) il d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., per quanto applicabile;
 - c) il decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) il computo metrico estimativo.

Art. 11- Modalità di esecuzione - qualità dei materiali

Oltre alle caratteristiche specifiche dettate dagli allegati al progetto, gli arredi dovranno essere fabbricati con materiali di ottima qualità e dovranno rispondere in ogni particolare - per quanto concerne le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché per quanto concerne i materiali, la lavorazione e la finitura, alle Norme Tecniche per arredi da ufficio, biblioteche e aule, e rispondenti all'uso proprio cui sono destinati.

Tutti i materiali costituenti l'arredo (scrivanie, sedie, poltroncine, tavoli, banchi, mobiletti, armadi ecc.) dovranno essere certificati in accordo alle norme UNI EN e avere il marchio CE. Le sedute/banco delle aule e le poltroncine dell'Aula Magna devono avere l'omologazione in classe 1M ai fini della prevenzione incendi, mentre le altre saranno di classe 2.

Art. 12- Osservanza di leggi, decreti e regolamenti

1. Il presente appalto è regolato dall'osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato Speciale e per quanto in esso non previsto all'osservanza delle norme del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., per la parte compatibile alle forniture. Lo stesso è altresì regolato dall'osservanza delle norme contenute nel bando di gara e disciplinare di gara, nonché delle norme di cui alla Parte IV del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i..

Art. 13 - Requisiti per la partecipazione alla gara

1. Per i requisiti dei concorrenti si applicano le norme degli articoli 38, 39, 41 e 42, del codice dei contratti D.P.R. n.163/2006 e s.m.i., in quanto compatibili.
2. In particolare, il concorrente dovrà sottoscrivere, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/00 e resa ai sensi dell'art. 41, 42 e 43, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., apposita dichiarazione concernente:
 - a. fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture analoghe a quelle oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi disponibili; si precisa che quest'ultimo deve essere almeno pari all'importo posto a base di gara del presente appalto (art.41 lett.c);
 - b. per la fornitura in parola, dovrà essere prodotto un certificato rilasciato dagli Istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme (art.41 lett.m);
 - c. elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con l'indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati delle forniture stesse. In caso di R.T.I o Consorzio la presente dichiarazione dovrà essere prodotta dal raggruppamento complessivamente inteso (art.42 lett.a);
 - d. a garanzia della qualità e della corretta applicazione e rispetto delle norme in materia e procedure previste per la fornitura di arredi e attrezzature di cui al presente appalto, dovranno risultare in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (art.43 comma 1).

Art. 14- Documentazione tecnica per la valutazione dell'offerta

Le ditte concorrenti dovranno presentare una documentazione tecnica informativa per ogni elemento della fornitura indicata negli elaborati tecnici di cui al presente appalto. La scheda di cui trattasi dovrà contenere una descrizione delle dimensioni, delle caratteristiche costruttive, dei materiali impiegati e delle loro finiture, particolari costruttivi, documentazioni fotografiche o deplianti illustrativi, ove esistenti, eventuali campionature dei materiali ed informazioni sui processi di lavorazione eseguiti, certificati di conformità alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, nonché alle norme tecniche previste nel presente Capitolato.

Art. 15 - Disciplina del subappalto

1. L'eventuale affidamento in subappalto di parte della fornitura e/o dei lavori è subordinato, per analogia, al rispetto delle disposizioni di cui all'art.170 del D.P.R. n.207 del 05-10-2010.
2. L'esecutore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dell'Appaltante, per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.
3. Il direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a verificare, il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente articolo.

Art. 16 - Osservanza dei contratti collettivi

1. L'esecutore del contratto è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione della fornitura che formano oggetto del presente appalto, l'esecutore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di categoria per gli operai dipendenti e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'esecutore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal direttore dell'esecuzione del contratto dell'Appaltante o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, l'Appaltante medesimo ingiunge all'esecutore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all'Ispettorato del lavoro.
 3. Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL da parte dell'esecutore della fornitura o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli Art. 21, comma 8 e Art. 22, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

Art. 17 - Consegna dell'appalto di fornitura

1. Ai sensi dell'art.302 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., la consegna dell'appalto di fornitura di arredi fissi e mobili di cui al presente capitolato, potrà avvenire dopo la stipula del contratto, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento.
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto, darà comunicazione all'appaltatore di avvio dell'esecuzione del contratto mediante apposita comunicazione scritta.
3. Il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, dovrà essere redatto ai sensi dell'art.304 del predetto D.P.R. n.207/2010.

Art. 18 - Domicilio legale

1. Per tutti gli effetti di contratto, l'esecutore dovrà eleggere domicilio in Bari presso persona ed uffici ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.

Art. 19 - Cauzione definitiva

1. In analogia ai contratti di lavori, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
6. Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria prestata in sede di gara da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 20 - Tempo utile per l'ultimazione delle prestazioni - penalità per i ritardi

1. Il tempo utile per dare ultimate le forniture di cui al presente capitolato speciale, compreso il montaggio e la realizzazione delle reti impiantistiche per gli allacciamenti previste in appalto, è di **giorni 60 (sessanta)**, naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
2. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al comma 1, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.
3. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 21 – Pagamenti in acconto

- 1) Il pagamento della fornitura di cui al presente capitolato speciale, al netto del ribasso d'asta, e al netto della ritenuta di cui al comma 2, sarà erogata nel seguente modo:
 - a) prima rata pari al 40% dell'importo contrattuale, alla consegna in loco di tutta la fornitura previs-

- ta in appalto;
- b) seconda rata pari al il 40% dell'importo contrattuale, al completamento del montaggio di tutta la fornitura prevista in appalto, ed emissione del certificato di ultimazione;
 - c) terza ed ultima rata pari al 20% dell'importo contrattuale, con l'emissione del conto finale di cui all'Art. 22;
- 2) Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo delle rate è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
- 3) Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
- a. il direttore dell'esecuzione del contratto redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento delle prestazioni eseguite, in analogia a quanto indicato dall'articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «fornitura a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b. il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, in analogia a quanto indicato dall'articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento delle prestazioni di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
- 4) La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
- 5) Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
- a. all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante;
 - b. qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
 - c. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 70 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d. all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
- 6) In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS o all'INAIL, la Stazione appaltante:
- a. chiede tempestivamente ai predetti istituti la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
 - b. verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti previdenziali come quantificati alla precedente lettera a), di cui all'Art. 16, comma 5.

- c. qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative ad altre prestazioni e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'ex articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995, e ss.mm.ii.. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).
- 7) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'Art. 16.

Art. 22 – Pagamento a saldo

1. Il conto finale, pari al 20% delle prestazioni e forniture di cui al presente capitolato speciale, è redatto entro **30 (trenta) giorni** dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale sottoscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore; nel conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. Il conto finale è trasmesso al R.U.P..
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'esecutore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'esecutore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'Art. 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di verifica di conformità e dopo l'approvazione dello stesso dalla Stazione Appaltante e presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'esecutore e il direttore dell'esecuzione del contratto devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'Art. 21, commi 5, 6 e 7.

Art. 23 – Certificato di verifica di conformità

1. Ai sensi dell'art.322 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., il soggetto incaricato della verifica di conformità, rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
2. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiunti-

- vi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità.
3. E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
 4. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.
 5. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
 6. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al responsabile del procedimento sulle contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di verifica di conformità.
 7. Ai sensi dell'art.324 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, e dopo l'approvazione dello stesso da parte della Stazione Appaltante, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
 8. Qualora la stazione appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a) e b), del codice, non ritenga necessario conferire l'incarico di verifica di conformità, si dà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.325 del predetto D.P.R. n.207/2010.
 9. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.
 10. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede ai sensi dell'articolo 324 del predetto D.P.R. n.207/2010.

Art. 24 - Garanzia

1. L'esecutore ha l'obbligo di fornire tutte le certificazioni di conformità degli arredi stessi, sia per la qualità dei materiali, sia del rispetto delle norme e leggi in materia.
2. L'esecutore dovrà garantire l'intera fornitura di cui al presente capitolato la regolare funzionalità degli arredi fissi e mobili, per un periodo di **mesi dodici (12)** decorrenti dalla data del rilascio del Certificato di verifica di conformità.
3. Fino alla data di rilascio del predetto Certificato di conformità, dovrà provvedere durante tale periodo, intervenendo tempestivamente ed a sue spese, alle riparazioni che dovessero sorgere per le imperfezioni che si verificheranno per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio dell'Amministrazione, non possano attribuirsi all'ordinario utilizzo degli arredi, ma ad evidente imperizia, negligenza o atti vandalici del personale che ne farà uso.

Art. 25 - Obblighi ed oneri a carico dell'esecutore

1. Sono a carico dell'esecutore gli oneri e obblighi seguenti, compensati nel corrispettivo dell'appalto, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:

- a. compete all'esecutore il trasporto, il carico e scarico, il sollevamento a qualsiasi altezza e con qualsiasi mezzo, anche con l'uso di ponteggi mobili, gru, piattaforme aeree, ecc., degli arredi e attrezzature compresi nel presente appalto;
 - b. la fornitura alla Direzione dell'esecuzione del contratto ed alla Commissione di collaudo di manodopera e di strumenti necessari per rilievi, fino al termine delle operazioni di collaudo;
 - c. la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ecc., oltre alle eventuali ulteriori richieste dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;
 - d. l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza;
 - e. tenere a disposizione del Direttore dell'esecuzione del contratto i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dell'esecuzione del contratto;
 - f. l'osservanza delle norme in vigore in merito all'assunzione ed alla retribuzione della manodopera e le vigenti leggi in materia assicurativa e previdenziale; L'Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'esecutore, che pertanto è tenuta a corrisponderle;
2. Ad ultimazione dei lavori, compete ancora all'esecutore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso:
- g. L'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione del Certificato di verifica di Conformità, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la consegna anticipata da parte dell'Appaltante;
 - h. La pulizia degli spazi interni ed esterni e lo sgombero del materiale di risulta di tutte le forniture eseguite, di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti vari entro il termine indicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, in relazione alla data di presa di consegna.
3. Per ogni elemento della fornitura gravano sull'esecutore, oltre a quanto previsto in progetto, anche i seguenti oneri:
- i. l'imballaggio, il trasporto a piè d'opera, il disimballo ed il relativo montaggio, nonché la sostituzione o ripristino del materiale deteriorato;
 - j. la fornitura di materiale, mano d'opera, accessori e mezzi d'opera occorrenti per gli assemblaggi degli arredi, eseguiti a regola d'arte e perfettamente funzionali;
 - k. il risarcimento all'Amministrazione ed ai terzi, per danni a cose e persone che venissero procurati dalla Ditta o dal personale addetto ai lavori;
 - l. la regolare manutenzione fino al collaudo, le spese contrattuali e qualsiasi altra tassa ed imposta relativa all'appalto in oggetto, purché dovuta;
 - m. il provvisorio smontaggio, montaggio o rimozione di componenti, eventuale trasporto di essi in locali o magazzini temporanei per proteggerli dai materiali deterioranti di cantiere tutte le volte che occorra a giudizio insindacabile del Direttore dell'esecuzione del contratto.
 - n. le spese tutte per la Direzione di cantiere e sorveglianza dei materiali e dei lavori di posa in opera da parte della ditta;
 - o. le spese di trasferta di rappresentanti dell'Amministrazione appaltante per eventuali sopralluoghi ed accertamenti in fabbrica durante la fornitura.
 - p. la riconsegna degli ambienti, per come affidati, ponendo rimedio agli eventuali guasti che dovessero essere procurati in fase di montaggio.

Art. 26 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
 - a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge

- 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione della fornitura o mancata ripresa della stessa da parte dell'esecutore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento della fornitura, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l'utilizzo dell'immobile, nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
 - l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 65, comma 5, del presente Capitolato speciale;
 - n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del Regolamento generale.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
- a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati, in analogia a quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;
 - b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, in analogia alla legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
3. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
4. In caso di ottenimento del DURC dell'appaltatore, negativo per due volte consecutive, il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione del contratto, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
6. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dell'esecuzione del contratto e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio,

- all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo della fornitura di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo della fornitura posta a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo della fornitura eseguita dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento della fornitura e l'importo netto della stessa risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione della fornitura, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo, dei maggiori interessi per il finanziamento della fornitura di che trattasi, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 27 - Definizione delle controversie

1. Nel caso di controversie e l'appaltatore confermi le reserve iscritte nei modi previsti, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Bari ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 28 - Disciplina residuale

1. Per quant'altro non espressamente disposto dal presente Capitolato, trova applicazione la normativa generale prevista dal Codice Civile.

Art. 29 - Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n.136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A. entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'esecutore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso all'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
 4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.
 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della Legge n.136 del 2010:
 - a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della citata legge 136 del 2010;
 - b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
 6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 30 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. In analogia di quanto indicato dall'articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell'esecutore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione della fornitura;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della fornitura, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

*Arredi fissi e mobili per studi, biblioteca e aule
nel nuovo edificio sede dei Dipartimenti Biologici*

3. A carico dell'esecutore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 31- Norme Tecniche

PREMESSE

Le presenti Prescrizioni Tecniche hanno per oggetto la fornitura e posa in opera di arredi fissi e mobili per aule, studi e biblioteche, e sono indicative e costituiscono il livello minimo richiesto dalle norme specifiche. Le Ditte partecipanti alla presente gara, nel formulare l'offerta, potranno presentare soluzioni differenti purché restino conformi nella qualità e nelle prestazioni ovvero superiori rispetto agli standard minimi richiesti.

E' onere del partecipante evidenziare gli aspetti differenti e migliorativi formulando apposita relazione esplicativa.

Nella redazione dell'offerta dovranno essere considerate tutte le prescrizioni delle leggi e delle norme attualmente vigenti, applicabili alla realizzazione oggetto dell'appalto, anche se non esplicitamente menzionate nei documenti di gara. Gli ambienti dovranno pertanto essere dotati di manufatti, attrezzature ed impianti tecnologici conformi ai criteri di sicurezza più severi ed adatti, per caratteristiche morfologiche, alla conduzione dei laboratori nel rispetto della destinazione d'uso e delle attività lavorative che saranno svolte nei laboratori stessi.

Nel predisporre l'offerta le ditte concorrenti dovranno fare riferimento a quanto evidenziato negli "Elaborati Grafici", dai quali risultano quantità e dimensioni degli arredi oggetto di fornitura.

La ditta è comunque tenuta a verificare lo stato dell'edificio, le dimensioni dei locali con il posizionamento degli arredi e le eventuali interferenze con gli impianti tecnologici presenti.

Tutti i materiali usati per l'esecuzione dei componenti dell'arredamento dovranno essere conformi alle norme d'impiego e comunque alle normative indicate nel presente elaborato, rispettando le Leggi, Regolamenti e Norme vigenti in materia di sicurezza, costruzione, funzionamento.

Gli arredi e/o componenti dovranno essere consegnati nella sede indicata dalla Direzione Lavori nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno da manipolazione.

I componenti, che risulteranno comunque alterati o danneggiati prima della loro installazione e consegna alla D.L., saranno immediatamente rimossi e sostituiti a spese della ditta fornitrice.

- Norme di riferimento

UNI EN 1335-1, dimensioni e determinazione delle dimensioni;

UNI EN 1335-2, requisiti di sicurezza;

UNI EN 1335-3, metodi di prova per la sicurezza.

UNI 8592 12/84 Tavoli – determinazione della stabilità

UNI 8593 12/84 Tavoli e scrivanie – Prova di resistenza dei piani al carico concentrato

UNI 8594 12/84 Tavoli e scrivanie – Prova di flessione dei piani

UNI 8595 12/84 Tavoli e scrivanie – Prova di resistenza della struttura

UNI 8596 12/84 Mobili contenitori – Determinazione della stabilità

UNI 8597 12/84 Mobili contenitori – Prova di resistenza della struttura

UNI 8600 12/84 Mobili contenitori – Prova di flessione con carico concentrato

UNI 8601 12/84 Mobili contenitori – Prova di flessione dei piani

UNI 8602 12/84 Mobili contenitori – Prova di apertura e chiusura con urto delle porte

UNI 8603 12/84 Mobili contenitori – Prova di resistenza dei soporti dei piani di posa

UNI 8604 12/84 Mobili contenitori – Prova di durata delle guide dei cassetti

UNI 8605 12/84 Mobili contenitori – Prova di resistenza delle guide dei cassetti

UNI 8606 12/84 Mobili contenitori – Prova di carico totale massimo

- UNI 8607 12/84 Mobili contenitori – Prova di durata delle porte
- UNI 9081 07/86 Mobili contenitori – Prova di resistenza delle porte al carico verticale
- UNI 9082 02/87 Mobili contenitori – Prova di durata e traslazione dei mobili con ruote
- UNI 9085 02/87 Tavoli e scrivanie – Prova di urto sulle superfici orizzontali e prova di caduta
- UNI 9087 02/87 Mobili contenitori – Prova di resistenza del fincorsa in apertura del cassetto
- UNI 7367 02/87 Mobili per ufficio – Posto di lavoro: scrivania e sedia, tavolo per VDT e sedia-
Generalità
- UNI 7368 04/87 Tavoli e scrivanie – Scrivanie e tavoli di uso generale per dattilografia – Di-
mensioni.
- UNI 7498 04/87 Mobili per ufficio – Sedie e appoggiatesta – Dimensioni e caratteristiche co-
struttive.
- UNI 9086 04/87 Tavoli e scrivanie – prova di urto contro le gambe o i fianchi di sostegno
- UNI 9095 04/87 Mobili per ufficio – Tavoli per VDT - Dimensioni
- UNI 9149 07/87 Mobili – Prove sulle finiture delle superfici – Determinazione della riflessione
speculare delle superfici
- UNI 9604 02/90 Mobili contenitori – Prova di resistenza del fondo dei cassetti
- UNI 9716 04/90 Posto di lavoro scrivania-sedia – Criteri ergonomici per l'archiviazione di do-
cumenti formato A4 in cartelle sospese.
- UNI 10530 07/92 Principi di ergonomia della visione – Sistemi di lavoro e illuminazione UNI
10283 02/94
- UNI EN 29241-2 06/94 Requisiti ergonomici per il lavoro d'ufficio con videoterminali (VDT) –
Guida ai requisiti dei compiti.
- UNI EN 29241-3 06/94 Requisiti ergonomici per il lavoro d'ufficio con videoterminali (VDT) –
Requisiti dell'unità video.
- UNI EN 1022 06/98 Mobili domestici – Sedute - Determinazione della stabilità
- UNI 9242:1987/A1 05/98 Mobili - Determinazione della resistenza dei bordi al calore
- UNI EN ISO 9241-10 02/97 Requisiti ergonomici per il lavoro d'ufficio con videoterminali (VDT)
– Principi dialogici.
- UNI EN ISO 9241-1 03/99 Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT)
– Introduzione generale
- UNI 10700 03/99 Pareti interne mobili - Partizioni interne - Terminologia e classificazione
- U 41.00.098.0 04/99 Mobili per ufficio - Sedia per visitatore - Dimensioni e caratteristiche co-
struttive
- UNI EN 12720 04/99 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici ai liquidi freddi
- UNI EN 12721 04/99 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al calore umido
- UNI EN 12722 04/99 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al calore secco
- UNI 10814 09/99 Sedute da lavoro - Caratteristiche costruttive, requisiti e metodi di prova
- UNI ENV 717-1 02/00 Pannelli a base di legno – Determinazione del rilascio di formaldeide –
Emissione di formaldeide con il metodo della camera
- UNI ENV 1156 02/00 Pannelli a base di legno – Determinazione dei fattori di durata del carico
e di scorrimento
- UNI EN ISO 13406 04/00 Requisiti ergonomici per il lavoro con visualizzatori a pannelli piatti –
Introduzione.
- UNI 10879 05/00 Pareti interne mobili - Prova di resistenza ai carichi sospesi ed orizzontali
- UNI 10880 05/00 Pareti interne mobili - Requisiti e metodi di prova di resistenza agli urti
- UNI EN 1335-1 07/00 Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Dimensioni - Determina-
zione delle dimensioni
- UNI EN 1335-2 07/00 Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Requisiti di sicurezza
- UNI EN 1335-3 07/00 Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Metodi di prova per la si-
curezza

- UNI EN 527-1 07/00** Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro e scrivanie - Dimensioni
UNI 10915 01/01 Mobili per ufficio - Posto di lavoro in ufficio - Superfici per la disposizione e l'utilizzo dei mobili
UNI 10916 01/01 Mobili per ufficio – Appoggiatesta -Dimensioni e caratteristiche
UNI EN 1023-2 06/01 Mobili per ufficio -Schermi -Requisiti meccanici di sicurezza
UNI EN 1023-3 06/01 Mobili per ufficio -Schermi -Metodi di prova
UNI EN ISO 9241-8 05/01 Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT)
– Requisiti per i colori visualizzati
UNI 10944 05/01 Mobili -Requisiti delle finiture all'azione dei liquidi freddi,al calore umido e al calore secco.